



**GIUSEPPE DI VITTORIO**  
SOCIETA' COOPERATIVA  
FIDENZA

**REGOLAMENTO**  
**PER LA PRENOTAZIONE**  
**E L'ASSEGNAZIONE**  
**DEGLI ALLOGGI SOCIALI**

## REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI

- Art.1 **Adozione del regolamento** – La cooperativa “Giuseppe Di Vittorio- società cooperativa”, con sede in Fidenza Via Cornini Malpeli n. 126, ha adottato previa delibera del 21/05/2009, il regolamento per la prenotazione ed assegnazione in godimento di alloggi sociali.
- Art.2 **Oggetto del regolamento** – in esecuzione all’art.35 dello Statuto Sociale della cooperativa “Giuseppe Di Vittorio- società cooperativa”, il presente regolamento disciplina il rapporto tra società cooperativa e soci in ordine agli alloggi assegnati in regime di “Proprietà Indivisa” ed in uso permanente.
- Art.3 **Disponibilità di alloggi sociali** – Il Consiglio di Amministrazione della società cooperativa, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque con la maggior tempestività possibile, compila un elenco degli alloggi sociali programmati o disponibili o che si renderanno disponibili nel corso dell’esercizio sociale successivo, dandone comunicazione al corpo sociale mediante avvisi nella Sede della società cooperativa o con altri mezzi di comunicazione. Nella comunicazione dovrà essere precisato il numero degli alloggi sociali. La loro ubicazione, i requisiti soggettivi richiesti per l’assegnazione in godimento, le modalità ed i termini di presentazione delle domande, i criteri di formulazione della graduatoria, l’indicazione delle somme da versare a titolo di “apporto finanziario infruttifero”.
- Art.4 **Domanda per la prenotazione in godimento di alloggio sociale** – I Soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale della società cooperativa, di quelli di cui al successivo art.5 del presente regolamento e di quelli indicati dal Consiglio di Amministrazione, nella comunicazione sulla disponibilità di alloggi sociali di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, possono presentare domanda per la prenotazione in godimento di alloggio sociale. Le domande, redatte secondo quanto previsto nella comunicazione del Consiglio di Amministrazione, su appositi moduli, dovranno essere corredate da tutti i documenti richiesti e presentate presso la Sede Sociale o in altro luogo indicato, nel termine fissato.
- Art.5 **Requisiti dei soci prenotatari** – Il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere alla formazione della graduatoria di prenotazione, accerterà per ogni singolo socio richiedente, il completo adempimento delle obbligazioni sociali.

- Art.6 **Requisiti per l'ammissione alle graduatorie di prenotazione** – Ha diritto all'ammissione alle graduatorie di prenotazione il socio che:  
abbia adempiuto completamente alle obbligazioni sociali;  
abbia presentato regolare domanda entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;  
abbia almeno un anno di anzianità di iscrizione alla società cooperativa alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla graduatoria.
- Art.7 **Formazione delle graduatorie** – Le graduatorie verranno formate per sorteggio fra le domande ritenute valide. Nel corso dell'Assemblea dei soci richiedenti, in un'urna verranno dapprima messe tante tessere quante saranno le domande ammesse alla formazione della graduatoria e su ogni tessera il cognome e il nome del titolare della domanda. Verranno aggiunte inoltre per ogni socio ammesso al sorteggio:  
n. 1 tessera per ogni 2 anni di anzianità per un massimo di 9 anni: il socio con 3 anni di anzianità avrà 2 tessere, quello con 5 anni 3 tessere, quello con 7 anni 4 tessere e quello con 9 anni 5 tessere;  
n.1 tessera per il socio figlio di un altro socio deceduto che, all'atto del decesso era assegnatario in godimento dello stesso alloggio per il quale il socio ha presentato domanda (ove non sussista il diritto proprio del coniuge o altri) ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale;  
n.1 tessera per ogni socio che abbia in corso lo sfratto esecutivo regolarmente documentato (escluso lo sfratto per morosità).  
Si procederà quindi alla estrazione delle tessere ed alla formazione della graduatoria nella quale verranno scritti e numerati in ordine progressivo i nomi dei soci sorteggiati, il nome di ogni socio verrà scritto una volta sola e con il minore numero progressivo riportato. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie, la Commissione soci di zona dovrà tenersi disponibile per fornire, ai soci che ne facciano richiesta, tutti gli eventuali chiarimenti.
- Art.8 **Prenotazione in godimento degli alloggi sociali** – Il Consiglio di Amministrazione della società cooperativa, deliberata la graduatoria definitiva dei Soci Richiedenti, aventi diritto alla prenotazione in godimento, ne dà comunicazione agli interessati. La graduatoria stabilirà l'ordine con il quale ciascun socio verrà chiamato a sottoscrivere gli impegni, a versare le somme previste in relazione al tipo di alloggio. Qualora il socio, chiamato in ordine di graduatoria, non si presenti gli incaricati alle assegnazioni sono tenuti a documentare la volontà di rinunciare da parte del socio che non sottoscriva l'atto di prenotazione in godimento di alloggio sociale e procederà alle ulteriori chiamate, sempre nell'ordine deliberato, fino ad esaurimento degli alloggi sociali assegnabili.
- Art.9 **Requisiti dei soci assegnatari** – Il Consiglio di Amministrazione, dovrà, prima di procedere all'assegnazione in godimento di alloggi sociali accertare, per ogni singolo socio prenotante, l'esistenza delle seguenti condizioni:  
completo adempimento degli obblighi sociali;  
possesso dei requisiti prescritti dalla legge di finanziamento pubblico e dalla Convenzione stipulata dalla società cooperativa con l'amministrazione comunale.  
Il Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti, ha facoltà di chiedere ad ogni socio prenotatario, l'esibizione di atti, documenti o certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni.

- Art.10 **Assegnazione in godimento di alloggi sociali** – Il Consiglio di Amministrazione della società cooperativa, una volta disponibili gli alloggi sociali, delibera la loro assegnazione in godimento ai soci prenotatari. Il Presidente convoca i soci prenotatari presso la sede della società e redige l'atto di assegnazione, in triplice originale, sottoscritto dal socio assegnatario e dallo stesso Presidente. Qualora il socio prenotante non si presenti per la stipula dell'atto di assegnazione, verrà invitato a mezzo raccomandata. Se anche a questa egli non si presenti e non sottoscriva l'atto di assegnazione entro 6 giorni dall'ultimo avviso, sarà escluso dallo stato giuridico di prenotante.
- Nella riassegnazione, tanto ai membri della famiglia che convivono con il socio deceduto come previsto dallo Statuto, quanto nel caso di riassegnazione ad altro socio, l'importo della corrisposta di godimento mensile verrà determinata dalla Presidenza sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione secondo i principi di cui al successivo art. 15.
- Art.11 **Consegna in godimento di alloggi sociali** – Contestualmente alla stipula dell'atto di assegnazione il socio sottoscriverà il verbale di consegna. Il socio assegnatario è tenuto ad occupare l'alloggio sociale, in modo stabile e continuativo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna in godimento, sotto pena di perdita di ogni diritto sull'alloggio sociale.
- Art.12 **Godimento dell'alloggio sociale** – La consegna in godimento dell'alloggio sociale al socio assegnatario conferisce a quest'ultimo lo stato giuridico dell'affidatario di cosa altrui. Il socio potrà, quindi, abitare l'alloggio con il proprio nucleo familiare e ospitarvi persone anche estranee, per un periodo di tempo non superiore a 2 mesi, o anche superiori se a seguito di comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione, avrà ricevuto analoga autorizzazione scritta. Il socio assegnatario è tenuto alla occupazione continuativa dell'alloggio assegnatogli in godimento. Il diritto di godimento dell'alloggio sociale è personale e, comunque, limitato alla sola abitazione, con esclusione di qualsiasi altra destinazione. Al socio assegnatario è fatto espresso divieto di trasferire ad altri soggetti, a qualunque titolo, l'assegnazione o di cedere tutto o in parte anche per periodi di tempo determinati, il godimento dell'alloggio assegnatogli, sotto pena di revoca immediata dell'atto di assegnazione e di scioglimento del rapporto sociale. Il socio che, per trasferimento temporaneo o per altre cause, preveda di assentarsi, lasciando l'alloggio disabitato per oltre n. 1 mese, è tenuto a comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Il socio assegnatario non può apportare all'alloggio assegnatogli in godimento innovazioni o modifiche né all'interno né all'esterno senza la preventiva autorizzazione scritta ed analitica del Consiglio di Amministrazione.
- Art.13 **Apporto finanziario infruttifero** – I soci prenotanti sono tenuti al versamento delle somme indicate, per ogni alloggio sociale programmato o disponibile o che si renderà disponibile nel corso dell'esercizio, dal Consiglio di Amministrazione nella sua comunicazione sulla disponibilità di alloggi sociali di cui all'art.3 del presente regolamento. La somma versata, determinata in misura proporzionale rispetto alle dimensioni dell'alloggio prenotato, verrà restituita al socio assegnatario, secondo i piani elaborati dal Consiglio di Amministrazione tale somma per l'importo ed il periodo che viene utilizzata dalla cooperativa, serve per contenere l'ammontare della corrisposta.

- Art.14 **Corrisposta di godimento per l'alloggio sociale in uso** – i soci assegnatari sono tenuti al pagamento della corrisposta per il godimento dell'alloggio sociale in uso, in 12 rate mensili anticipate, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione pronuncia l'esclusione da socio, con la conseguente revoca immediata dell'atto di assegnazione, nei confronti del socio moroso, in tutto o in parte, nel pagamento del corrispettivo del godimento per l'alloggio sociale in uso. Il pagamento del corrispettivo del godimento effettuato dopo cinque giorni dalla data stabilita dal Consiglio di Amministrazione, verrà gravato degli interessi legali.
- Art.15 **Adeguamento del corrispettivo di godimento dell'alloggio sociale in uso** – Il Consiglio di amministrazione della società cooperativa delibera l'aumento e/o la diminuzione del corrispettivo per il godimento dell'alloggio sociale. Il Consiglio di amministrazione terrà conto a tal proposito: del costo dell'intervento; delle rate mutui relative, dei costi generali di gestione della cooperativa, delle generali necessità di equilibrio economico e patrimoniale della medesima a tutela della sua funzionalità e degli scopi da essa perseguiti.  
A tal fine il Consiglio potrà delegare all'Ufficio di presidenza o al Presidente medesimo la determinazione dell'aumento annuale dei corrispettivi di godimento, riservandosi in ogni caso l'esame della congruità dei criteri adottati.
- Art.16 **Verifica periodica dei requisiti dei soci assegnatari** – Il socio assegnatario, ed il proprio nucleo familiare, non dovranno risultare, durante tutto il periodo di godimento dell'alloggio sociale assegnato, titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso di abitazione, o di altro alloggio adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, nella provincia di Parma, per il concetto di alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare, si fa riferimento all'art.2, 2° comma D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini della verifica dei requisiti di cui al precedente comma, ha facoltà di richiedere ad ogni socio assegnatario in godimento; l'esibizione di atti, documenti o certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni. Qualora il socio interpellato non provveda, nei tempi e con le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione, alla presentazione delle documentazioni richieste, lo stesso Consiglio di Amministrazione provvederà autonomamente alla loro predisposizione, addebitandone le spese relative al socio assegnatario interessato. Nel caso in cui, durante il periodo di godimento dell'alloggio assegnato, vengano meno i requisiti di cui sopra, il socio assegnatario è obbligato al rilascio dell'alloggio secondo modalità e tempi che verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione della società cooperativa, di volta in volta.
- Art.17 **Cambio di alloggio sociale** – I soci che risultino già assegnatari in godimento di alloggi sociali, potranno, a seguito di modifiche del proprio nucleo familiare, richiedere altro alloggio sociale adeguato alle nuove esigenze dello stesso nucleo familiare, in sostituzione di quello occupato al momento della richiesta di cambio. La Presidenza valuterà di volta in volta nell'ambito delle eventuali disponibilità, delle ragioni effettive del socio richiedente e degli altri soci in attesa di assegnazione.

Art.18

**Rilascio dell'alloggio sociale** – Il socio assegnatario in godimento che intende rilasciare l'alloggio sociale deve darne notizia per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o direttamente presso la sede della società cooperativa, con un anticipo di almeno 6 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla stipula dell'atto di rilascio dell'alloggio sociale, espletati i conteggi delle somme dovute al socio, al netto di quanto da questi dovuto a qualsiasi titolo, compresi gli eventuali danni arrecati all'alloggio sociale durante il periodo di godimento e le spese per servizi, procederà alla liquidazione di quanto di sua spettanza. In caso di decesso del socio assegnatario, salvo l'eventuale diritto di cui all'art.12 dello statuto sociale, l'alloggio abitato da altre persone dovrà essere rilasciato entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 6 mesi dalla data del decesso del socio assegnatario.